

STUDIO DALL'OSSO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dr. Alberto Dall'Osso Dott. Commercialista Revisore Contabile

Dr. Giorgio Dall'Osso Dott. Commercialista Revisore Contabile

> Ai Clienti dello studio Loro sedi

Canone abbonamento RAI

----- O o O -----

Con la presente circolare informativa si intende fare chiarezza circa la sussistenza o meno dell'obbligo di pagare il così detto "Canone di abbonamento RAI".

Il "Canone abbonamento RAI" è previsto dall'art. 1 del RDL n. 246/1938.

In seguito all'evoluzione tecnologica il presupposto per il pagamento del tributo si è esteso ad altre apparecchiature che esulano da quelli originariamente previsti (prima la radio poi, successivamente, la televisione).

Al fine di fare chiarezza circa l'argomento il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, il 22/12/2012, ha espresso, indirizzandolo all'allora Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ente quest'ultimo deputato alla riscossione del tributo, un chiarimento volto ad identificare quali siano i mezzi tecnici, le apparecchiature, atte o adattabili alla ricezione della Radiodiffusione e quelli, invece, non atti. Il possesso, <u>indipendentemente dall'uso</u>, delle prime due tipologie di apparecchiature determina la necessità di pagare il tributo.

In sintesi:

Tipologie di apparecchiature	Tipologie di apparecchiature	Tipologie di apparecchiature NE'
ATTE alla ricezione della	ADATTABILI alla ricezione	ATTE NE' ADATTABILI alla
Radiodiffusione	della Radiodiffusione	ricezione della Radiodiffusione
SI' CANONE RAI	SI' CANONE RAI	NO CANONE RAI
- Ricevitori TV fissi;	- Videoregistratore dotato di	- PC senza sintonizzatore TV;
- Ricevitori TV portatili;	sintonizzatore TV;	- Monitor per computer;
- Ricevitori TV per mezzi mobili;	- Chiavette USB dotata di sintonizzatore radio/TV;	- Monitor per computer;
- Ricevitori TV per mezzi fissi,	- Scheda per computer dotata di	- Casse acustiche;
- Ricevitori radio fissi;	sintonizzatore radio/TV;	- Videocitofoni.
- Ricevitori radio portatili;	- Decoder per la TV digitale terrestre;	
- Ricevitori radio per mezzi mobili;	- Ricevitore radio/TV satellitare;	
- Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);	- Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).	
- Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata).		

Sussistendo le suddette condizioni il "Canone abbonamento RAI", definito "Canone abbonaemnto speciale Rai" è dovuto anche da aziende e professionisti.

Gli estremi del pagamento vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del soggetto. Tale misura ha il compito di verificare chi paga e chi non il suddetto tributo. Si invitano quindi i clienti dello studio da comunicare gli estremi del pagamento al fine di poter permettere il puntuale adempimento del dovuto.

Per maggiori precisazioni si allega no i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico e, per ulteriori approfondimenti, si rimane a diposizione.

Imola, 27 giugno 2014

STUDIO DALL'OSSO